



COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Municipio, 1 - 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)
C.F. 80002030668 - P.I. 00114045669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13 Data 23-04-2016	Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma aliquote IMU per l'anno 2016
---------------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 è stato convocato, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria, il consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

MUCCIANTE LUCIANO	P	Bernardoni Caterina	P
Pastorelli Matteo	P	Germano Rosetta	P
Di Pompeo Ivan	P	Aloisi Dante	P
Di Fiore Lorenzo	P	Favro Ilaria	P
Sulli Anna Elisabetta	P	Petricola Daniele	A
Cetra Teresa	P		

Assegnati n. 11

Presenti 10

In carica n. 11

Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor LUCIANO MUCCIANTE nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Rosita Liuzzo

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

Parere contabile/copertura finanziaria

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Mucciante Luciano

Parere Tecnico

Favorevole

Responsabile del Servizio

F.to Mucciante Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTA la L. 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 07/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03/08/2015, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma aliquote IMU per l'anno 2015";

CONSIDERATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

CONSIDERATO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

CONSIDERATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/ 1992;

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201;

CONSIDERATO che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011;

CONSIDERATO che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13;

CONSIDERATO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- ✓ aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✓ aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- ✓ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- ✓ unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

CONSIDERATO, dunque, che sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

CONSIDERATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;

CONSIDERATO opportuno confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

-Aliquota **4,00 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

-Aliquota **7,60 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

-Aliquota **7,60 per mille** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

CONSIDERATO opportuno, altresì, confermare le seguenti detrazioni per l'imposta municipale unica:

- 1) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 2) **per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio ai sensi dell'art 49 del d.lgs.267/2000;

Con la seguente votazione

FAVOREVOLI:8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (ALOISI- FAVRO)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di **confermare**, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":
 - Aliquota **4,00 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
 - aliquota **7,60 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
 - ALIQUOTA **7,60 per mille**
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 23-04-2016 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

- massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
4. di **confermare**, per l'anno 2015, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
 - per **l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - per **gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 5. di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
 6. di incaricare il Responsabile del Tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza

Con la seguente votazione

FAVOREVOLI:8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (ALOISI- FAVRO)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto



IL SINDACO
Luciano Mucciante

Luciano Mucciante

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Liuzzo Rosita

Liuzzo Rosita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18 agosto:

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **02 MAG, 2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi(art. 124) *Del 02 MAG, 2016 AE 17/05/2016 n. 319.*

Dalla residenza comunale li

02 MAG, 2016



IL MESSO COMUNALE

GIULIANI RENATO

Giuliani Renato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

X è divenuta eseguibile il giorno 23-04-2016

Immediatamente eseguibile (art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III, del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Liuzzo Rosita



Liuzzo Rosita